

ALLEGATO B
Atto PRIN. REGISTRATO

TJN/25/3



STATUTO

“SOL MANSI – Associazione di Promozione Sociale”

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata “SOL MANSI – Associazione di Promozione Sociale”, in forma abbreviata “**SOL MANSI APS**”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, in Via Castiglione d'Orcia 28B, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – OGGETTO E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, è apartitica e apolitica e si atterra ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della Dichiarazione dei Diritti umani che hanno ispirato l'Associazione stessa, e che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4. L'associazione ha per scopo anche l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di sostegno economico e di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali volte allo sviluppo integrale della persona e della società; in particolare intende promuovere progetti formativi finalizzati al progresso economico e culturale dei cittadini della Guinea-Bissau e di altri paesi africani.

5. L'Associazione si propone di operare in Italia ed in contesti territoriali svantaggiati, anche all'estero, per intervenire a favore di persone con diverse difficoltà: economiche, familiari, fisiche, psichiche, sociali, privilegiando le esperienze di coscientizzazione ed autoformazione.

Articolo 5 - ATTIVITÀ SPECIFICHE

L'Associazione, al fine di perseguire le suddette finalità, opera in favore di terzi e della popolazione guineana, sia in Guinea-Bissau che in Italia, in particolare, ma non esclusivamente attraverso:

A. Attività di Educazione e Formazione

- Promozione di programmi educativi rivolti a bambini, giovani e adulti, con particolare attenzione all'alfabetizzazione, all'istruzione di base e alla formazione professionale.

- Collaborazione con scuole, centri educativi e istituzioni locali per migliorare l'accesso all'istruzione nelle aree svantaggiate.

- Realizzazione di percorsi di autoformazione e coscientizzazione volti allo sviluppo integrale della persona.

B. Attività di Sviluppo Comunitario e Cooperazione Internazionale

- Progettazione e attuazione di interventi in ambito sanitario, agricolo, educativo e sociale, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.

- Rafforzamento delle capacità locali attraverso partenariati con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- Promozione della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, nel rispetto dei principi di equità, giustizia e sostenibilità.

C. Attività di Integrazione e Supporto alla Diaspora

- Promozione della partecipazione attiva dei cittadini di origine guineana residenti in

 Italia, favorendo il dialogo interculturale e l'inclusione sociale.

- Organizzazione di eventi artistici e culturali, incontri formativi e attività di sensibilizzazione per mantenere il legame con il paese d'origine.
- Sostegno all'integrazione sociale e lavorativa attraverso iniziative educative, culturali e di orientamento.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

Articolo 6 – PATTI COLLABORATIVI

1. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società, Enti e fondazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri e l'utilizzo di finanziamenti previsti dalle organizzazioni internazionali in materia di cooperazione.
2. L'Associazione è aperta a coadiuvarsi con chiunque condivida principi e finalità.

Articolo 7 – BASE SOCIALE

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, lo spirito, gli ideali e il metodo, si riconoscono nello Statuto e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. I membri dell'Associazione motivano la loro appartenenza all'Associazione stessa sulla base di una scelta di partecipazione ad un progetto comune tendente all'eliminazione delle situazioni di povertà e sottosviluppo, nella convinzione che senza un'educazione di base non possa esserci sviluppo integrale della persona e della società.
3. Quali che siano le motivazioni profonde che ispirano tale scelta, siano cioè esse motivazioni di carattere religioso, politico o morale, esse hanno come matrice comune l'affermazione del principio della fratellanza fra gli uomini, e l'auspicio della collaborazione fra tutti coloro che, animati da buona volontà, si adoperano per la costruzione di un mondo più giusto.
4. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
5. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e

 quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato.

Articolo 8 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 9 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;



Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata/PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 10 – PATRIMONIO SOCIALE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Articolo 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi del punto 6 dell'art. 7 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Articolo 13 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere

convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 14 – PARTECIPAZIONE - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa, indipendentemente dalla presenza degli altri. L'Assemblea nomina altresì un Segretario tra i presenti, incaricato della redazione del verbale.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea; inoltre

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga anche per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra gli associati non inferiore a tre e non superiore a nove incluso il Presidente che è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali
4. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di:
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i suoi membri;
 - assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente;
 - stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
 - deliberare sulle domande di ammissione all'associazione, in qualità di Socio;
5. Il Consiglio Direttivo può demandare ai consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e può delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
6. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando l'eventuale associato che segue nella graduatoria dell'ultima elezione assembleare. La nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
7. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'assemblea per nuove elezioni.
8. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea il conferimento di cariche onorifiche, prive di poteri deliberativi, a soci o a terzi che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell'Associazione e dei suoi principi.
9. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative e nominare i relativi responsabili, con potere di revoca.

Articolo 16 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario. È ammessa la cumulabilità di più cariche sociali all'interno del Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. La nomina a più incarichi è consentita purché compatibile con il buon andamento dell'Associazione e nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
3. Il regolamento interno, se redatto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea con maggioranza ordinaria.



Articolo 17 – RIUNIONI

1. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno otto giorni prima; solo in caso di urgenza del Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telefonata. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
4. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio, il più anziano di età.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non è ammesso il voto per delega.
7. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza, alle condizioni riportate nel verbale, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Articolo 18 – TESORIERE E SEGRETARIO GENERALE

1. Il Tesoriere e il Segretario Generale sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.
3. Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - sovrintende all'andamento tecnico amministrativo;
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei Volontari;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
 - propone al Presidente i provvedimenti relativi al personale dipendente dell'Associazione;
 - espleta inoltre tutti i compiti che il Consiglio Direttivo deliberi di delegargli;
3. Il Tesoriere e il Segretario durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.

Articolo 19 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

3. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

4. Il Presidente ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli.

5. In particolare, compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione;
- accettare quanto viene offerto e devoluto all'Associazione riferendone al Consiglio Direttivo;
- stipulare le convenzioni con gli organismi che affidano all'Associazione la gestione di attività o iniziative relative ai suoi fini istituzionali;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere operazioni finanziarie e bancarie ordinarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, inclusi salari e stipendi ai dipendenti;
- mantenere i rapporti con enti e istituzioni presenti nel territorio.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-presidente.

Articolo 20 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della propria competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 21 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi è tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 23 – FORMAZIONE BILANCI

1. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di fondare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, gli eventuali avanzzi di gestione, che non possono essere distribuiti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

2. Il Bilancio di ciascun periodo, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza assoluta.

3. Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza assoluta.

4. I Bilanci sono depositati presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, a disposizione degli associati.

5. I Bilanci sono redatti secondo i modelli approvati dal Ministero del Lavoro e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.

11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

